



Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 1878

DEL 14/05/2013

Oggetto: PSR 2007-2013 - Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare - 3^ sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Serra Antonio (CUAA SRRNTN64C07I730R).

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS,

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il Bando della Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità

alimentare" - PSR 2007-2013 - Reg. n. 1698/2005;

PREMESSO che in data 23/12/2009 la ditta Serra Antonio ha presentato richiesta di

finanziamento a valere sulla 3[^] sottofase della misura 132 del PSR

2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n°814/2010 del 15/03/2010 del D irettore dell'Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica

regionale delle domande presentate a valere sulla terza sottofase della misura





Direttore Generale

DEL 14/05/2013

in oggetto. L'istanza della ditta Serra Antonio si collocava in posizione utile per beneficiare dell'aiuto;

PREMESSO

che, con nota prot. n. 24688 del 24/12/2010, notificata il 31/12/2010, il Servizio Territoriale del Nuorese ha comunicato alla ditta Serra Antonio il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento per la seguente motivazione: "La ditta non risulta compresa negli elenchi dei licenziatari forniti dal proprio Organismo di Certificazione al momento della presentazione della domanda". Alla ditta veniva assegnato il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie o della documentazione richiesta, con l'avviso che in assenza di un riscontro sarebbe stato emesso il provvedimento di rigetto della domanda d'aiuto;

PREMESSO

che la suddetta nota non è stata riscontrata. Pertanto, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n. 2874/2011 del 14/07/2011, notificata il 16/08/2011, l'istanza di finanziamento della Ditta è stata rigettata;

PREMESSO

che la determinazione di rigetto è stata impugnata dalla Ditta con ricorso gerarchico. Nell'impugnativa la Ricorrente rappresenta che: 1) ha trasmesso al Servizio Territoriale competente tutti gli atti che attestano l'idoneità aziendale al metodo di produzione biologico; 2) la Ditta è compresa nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, aggiornato al 31/12/2009, approvato con Determinazione n° 922/2010 del 22/03/2010 e pubblicato sul sito della Regione Sardegna. La Ricorrente, inoltre, trasmette copia dell'*Attestazione di idoneità aziendale* rilasciata dall'Organismo di controllo e certificazione BIOS S.r.I in data 30/03/2010;

VISTO

il Bando della Misura 132, approvato con Determinazione n° 2330/50/I.4.3 del 10/02/2009, il quale, al punto 7 "Criteri di ammissibilità delle domande" stabilisce che: "Per poter accedere all'aiuto gli imprenditori agricoli devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo e





Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1878

DEL 14/05/2013

certificazione deputato o devono aver fatto richiesta di accesso al sistema di certificazione e controllo.

In particolare, il sostegno è concesso alle seguenti condizioni:

- Gli operatori biologici devono essere licenziatari di prodotti certificati di cui al punto 6 dell'Allegato III del D.lgs 220/95;
- (.....)

VISTO

l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica aggiornato al 31/12/2009, approvato con Determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive n° 922/2010 del 22 /03/2010, composto dalle sezioni "Aziende Biologiche", "Aziende in Conversione" e "Aziende Miste", nel quale l'azienda Serra Antonio risulta enumerata tra le "Aziende in Conversione";

EVIDENZIATO

che il Reg. CE 834/07 del 28/06/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, all'art. 1, comma 2, lettera h), definisce la "conversione" come: "la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica";

CONSIDERATO

che, al momento della presentazione della domanda di aiuto (23/12/2009), l'azienda Serra Antonio risultava in fase di conversione all'agricoltura biologica e, pertanto, non poteva essere licenziataria di prodotti certificati. Infatti, l'iscrizione nella lista dei licenziatari dell'Organismo di controllo e certificazione, e il rilascio del *Certificato di conformità dei prodotti biologici* può avvenire solo dopo la conclusione del periodo minimo di conversione al biologico;

EVIDENZIATO

che la certificazione presentata in sede di ricorso è idonea a dimostrare unicamente che l'azienda è inserita nel sistema di certificazione e controllo;





Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 1878

DEL 14/05/2013

CONSIDERATO che, per quanto sopra motivato, al momento della presentazione della

domanda di aiuto la ditta Serra Antonio non era in possesso del requisito di cui

al punto 7 del Bando;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 9748 del 19/12/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Serra Antonio (CUAA

SRRNTN64C07I730R);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese

affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni

dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto

all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1,

della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato